

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1491

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato DI LUCA

Disposizioni per la disciplina dei nomi a dominio e delle attività in ambito INTERNET

Presentata il 2 agosto 2001

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nell'apprestarsi alla definizione, in via legislativa, di disposizioni in tema di nomi a dominio e di attività in ambito INTERNET, è imprescindibile, per il legislatore, valutare con attenzione il particolare ambito operativo nel quale esse dovranno trovare applicazione, la velocità che tale contesto INTERNET impone, l'auspicato capillare sviluppo di tale innovativo strumento, finalizzato a fornire servizi ed utilità diffusi nell'interesse della collettività e delle pubbliche autorità ed amministrazioni.

Il legislatore, in ogni caso, non potrà esimersi dal considerare, tra l'altro, come, in attesa di una regolamentazione legislativa, molteplici attività di rilievo economico diffuso, con connessi ingenti investimenti, siano state e vengano ancora oggi avviate, gestite e sviluppate, avendo, quale unico strumento di regolazione e di riferimento, il « Regolamento » e le « Proce-

dure tecniche di registrazione », quali definite dalla *Naming Authority* italiana ed applicati dalla *Registration Authority* italiana, oltre che, ovviamente, il complesso di norme disciplinanti i singoli specifici settori di attività e quelle relative, in generale, alla concorrenza ed al mercato.

Particolare attenzione il legislatore dovrà prestare affinché l'emananda normativa si armonizzi e non contrasti con quella preesistente e consolidata in tema di marchi, brevetti, opere dell'ingegno ed in generale in tema di segni distintivi.

Il legislatore, inoltre, dovrà prestare particolare attenzione affinché, con specifico riguardo alle persone fisiche, nessuno possa essere privato del diritto al nome ed alla relativa tutela, in conformità ai disposti costituzionali e codicistici.

Altro fondamentale aspetto che il legislatore dovrà attentamente valutare, per far sì che l'utilizzo e l'operatività della rete

INTERNET, di altre reti telematiche e, comunque, delle nuove tecnologie, non vengano sviliti e compressi bensì trovino nella disciplina normativa strumento di crescita ed espansione, in base a regole e criteri certi, chiari e di tempestiva applicazione, è quello concernente i divieti di registrazione di nomi a dominio.

Infatti, qualsiasi previsione di divieto, se non ponderata e limitata, presupporrebbe la compilazione (e successivi aggiornamenti) di « liste di nomi vietati » e la necessità di attuare in sede di registrazione di nomi a dominio, verifiche lunghe, onerose e costose sulla inesistenza di divieti, su preesistenti diritti di terzi, con la conseguenza, evidente, che i tempi tecnici di registrazione diverrebbero assolutamente incompatibili con le esigenze degli operatori INTERNET.

Le difficoltà sopra evidenziate non verrebbero a sorgere qualora venissero richiamate ed applicate il complesso di norme che già regolano i campi della tutela dei nomi, quelle in tema di marchi, di segni distintivi e della concorrenza sleale e ciò senza necessità di produrre elenchi, casi particolari e quant'altro.

Il recepimento della regolamentazione vigente eviterebbe, quindi, l'introduzione di inopportuni e pericolosi ostacoli alla registrazione di nomi a dominio ed una eccessiva « burocratizzazione » dell'operatività del settore INTERNET, oltre che, facilmente prevedibili, difficoltà interpretative ed applicative derivanti dalla sovrapposizione, al complesso di norme e regolamenti già applicabile ed attualmente applicato, di una nuova e diversa normativa.

In ogni caso, il legislatore dovrà opportunamente introdurre una disciplina transitoria evitando il ricorso a norme che possano produrre direttamente o indirettamente effetti retroattivi.

La retroattività, infatti, sarebbe in netto contrasto con tutti i principi ispiratori del nostro ordinamento, pervenendo a compromettere diritti acquisiti, che, in quanto tali, il nostro ordinamento mira a tutelare e potrebbe compromettere seriamente lo sviluppo di INTERNET nel nostro Paese.

Qualsivoglia effetto retroattivo, infatti, verrebbe ad incidere sui nomi a dominio già registrati in conformità e nel rispetto della normativa vigente all'atto della registrazione e, così, su nomi a dominio del tutto legittimi, con la conseguenza che si andrebbero a cagionare ingiusti e gravosissimi danni per tutti coloro che hanno agito ed operato in iniziale legittimità.

Ulteriore elemento negativo per la certezza dei rapporti, nonché per lo sviluppo e l'utilizzo della rete INTERNET, sarebbe costituito dalla introduzione di onerose sanzioni, che andrebbero a colpire anche chi abbia agito in modo legittimo in base al complesso di regole anteriormente vigenti, ma che, a seguito della successiva introduzione di nuove contrastanti norme, potrebbe venirsi a trovare in una condizione di sopravvenuta illegittimità.

L'iniquità di suddetta fattispecie è di palese evidenza.

Ancora in tema di divieti, è necessario evidenziare, ulteriormente, come l'introduzione degli stessi, se non opportunamente formulata e limitata, potrebbe sostanziarsi in una presunzione assoluta di interferenza dei nomi a dominio con segni ritenuti meritevoli di tutela, con l'ulteriore conseguenza che potrebbero, in tal modo, introdursi nel nostro ordinamento principi di grande pericolosità.

Basti, allo scopo, considerare come la stessa normativa vigente in tema di marchi d'impresa abbia evitato di imporre divieti per categorie fisse, ma abbia sempre indagato sulla effettiva e concreta utilità economica ed imprenditoriale dell'utilizzo del marchio, utilità economica che trova limite nella tutela di concreti ed attuali diritti di terzi.

Altra fattispecie da introdurre, al fine di favorire lo sviluppo della rete INTERNET, è sicuramente quella concernente la libera trasferibilità dei nomi a dominio anche separatamente dall'attività ad essi connessa, con contestuale comunicazione congiunta, del cedente e del cessionario, all'ente preposto allo svolgimento dell'attività di registrazione; la trasferibilità potrà avvenire sia a titolo oneroso che gratuito sia per atto tra vivi che a seguito

di successione a causa di morte, nonché per effetto di operazioni societarie quali fusioni e scissioni.

Alla luce delle considerazioni fin qui svolte, pare evidente come la presente proposta di legge si ponga in linea e, anzi, incentivi lo sviluppo delle attività in rete INTERNET, in un contesto di certezze e snellezze procedurali, evitando contraddittorie discipline per eguali fattispecie, introducendo criteri e strumenti per la rapida definizione di eventuali controversie, regolando, in coerenza, il regime di una disciplina transitoria (idonea ad escludere ogni effetto retroattivo delle nuove disposizioni), ma pur sempre fornendo valido ed immediatamente applicabile strumento per prevenire e comprimere ogni attività illecita, ovvero penalmente rilevante, che venisse attuata nella, o per mezzo della, rete INTERNET.

A seguito delle considerazioni sopra svolte, si ritiene che la disciplina legislativa da adottare debba articolarsi nel modo seguente.

1. I nomi a dominio devono essere assegnati in uso ai richiedenti secondo l'ordine cronologico delle richieste.

2. Taluni nomi a dominio specificatamente individuati, quali già previsti all'articolo 7 dell'attuale « regolamento di assegnazione » e suo allegato (nomi a dominio riservati) non siano assegnabili o siano assegnabili solo a soggetti predeterminati, allo scopo specificando che:

a) non sono assegnabili:

i nomi a dominio delle province italiane e loro sigle;

i nomi delle regioni italiane e loro sigle;

i nomi corrispondenti all'identificazione dell'Italia;

i nomi dei comuni italiani, per tali ultimi esclusivamente se posti immediatamente al di sotto del nome o sigla della provincia di appartenenza (e così se seguiti dal nome o dalla sigla della rispettiva provincia, ovvero preceduti dalla parola comune);

i nomi di soggetti o enti che costituiscono raggruppamento di regioni, province e comuni o che sono da essi finalizzati all'iniziativa comune, qualora legittimamente riconosciuti a norma delle vigenti leggi;

i nomi che identificano istituzioni dello Stato, loro organi, enti pubblici, corpi civili e militari dello Stato e ogni altro organismo che svolga una pubblica funzione;

b) sono assegnabili solo ai singoli soggetti che ne sono titolari, ovvero che hanno diritto di disporre con il consenso scritto dei soggetti titolari, i nomi a dominio che corrispondono a:

nomi propri delle persone fisiche;

nomi che identificano persone giuridiche o altre stabili organizzazioni di beni o di persone debitamente risultanti dai pubblici registri;

insegne o marchi d'impresa legittimamente registrati;

nomi corrispondenti alla denominazione di opere dell'ingegno protette a norma delle leggi vigenti.

3. Restano ferme ed applicabili le norme vigenti in tema di marchi d'impresa, quelle relative alla concorrenza, quelle relative ai nomi, nonché quelle che disciplinano il trattamento dei dati personali.

4. Dovrà essere assicurata l'adozione dei criteri di registrazione che consentano la registrazione del maggior numero possibile di nomi a dominio.

5. Eventuali revoche delle assegnazioni di nomi a dominio potranno essere disposte solo a fronte di decisione arbitrale o di sentenza passata in giudicato che stabilisca che l'assegnatario non aveva diritto all'uso. La revoca verrà disposta dalla decisione arbitrale ovvero dalla sentenza di cui sopra.

6. La responsabilità del contenuto dei siti consultabili attraverso il dominio permane in capo al titolare del dominio stesso per i contenuti ed i siti da esso realizzati o fatti realizzare. Problematico appare, di

contro, attribuire al titolare di un dominio la responsabilità dei contenuti di siti di terzi, cui sia possibile accedere per il tramite del dominio stesso. Ciò, infatti, comporterebbe la necessità di un continuo controllo, da parte del titolare del dominio, sull'effettivo contenuto di tutti i siti consultabili attraverso il dominio stesso, senza che a ciò possa concretamente far seguito, stanti le particolari modalità di comunicazione in tempo reale proprie della rete INTERNET, la possibilità di concretamente e previamente impedire la diffusione di contenuti illeciti, che costituiscano reato, ovvero che costituiscano il mezzo per la sua commissione. Del resto, anche nella denegata ipotesi in cui si volesse attribuire a ciascun titolare di dominio l'onere di controllo di cui sopra, appare ardua la possibilità del raggiungimento della prova di volta in volta idonea a configurare, ovvero escludere, la responsabilità derivante dall'effettiva mancata applicazione da parte del titolare del dominio medesimo di tutte le misure tecnicamente disponibili e possibili per l'attuazione del controllo come richiesto ed imposto.

Analogamente, per i soggetti *provider* e *maintainer*, la rispettiva responsabilità deve derivare esclusivamente da attività ad essi direttamente riferibile, tra cui quella di rendere in ogni momento e facilmente possibile l'individuazione del titolare del dominio, la sua identificazione e lo spazio su cui il sito è collocato.

L'eventuale chiamata in correità del *provider* e del *maintainer* darebbe, inoltre,

luogo a una particolare ipotesi di responsabilità per la quale sarebbe necessario il coordinamento con i principi generali di tassatività della legge penale e della successione delle leggi penali nel tempo.

7. Il diritto di utilizzazione del nome a dominio può essere oggetto di trasferimento, anche separatamente dall'attività ad esso connessa, sia per atto tra vivi che *mortis causa*, sia a titolo oneroso che a titolo gratuito, nonché per effetto di operazioni societarie (fusioni, scissioni, cessioni d'azienda o suoi rami, eccetera).

Il trasferimento deve essere comunicato per iscritto all'autorità preposta alla registrazione, con comunicazione congiunta del cedente e del cessionario.

8. Per quanto attiene all'istituzione di apposito organismo per l'accesso ad INTERNET ed alle altre reti telematiche, si evidenzia come lo stesso dovrà avere quale scopo primario quello di consentire il maggiore sviluppo possibile dell'accesso ad INTERNET nel rispetto delle norme sul libero mercato.

9. Per quanto concerne la disciplina transitoria, la stessa, nel rispetto del principio generale della irretroattività, dovrà necessariamente prevedere che restino in ogni caso ferme le registrazioni dei nomi a dominio legittimamente effettuate, anteriormente alla data di entrata in vigore della legge, in forza delle previgenti regole di *Naming* e relative procedure adottate dalla *Registration Authority* italiana, quali definite dalla *Naming Authority* italiana.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Definizioni).

1. Ai fini della presente legge si intende:

a) per « nome a dominio » o « dominio » l'insieme di lettere, numeri o altri caratteri, internazionalmente ammessi nel sistema dei nomi a dominio (DNS-*domain name system*) che, associati ad un indirizzo numerico utilizzato dai *computer* per comunicare tra loro secondo protocollo TCP/IP (indirizzo IP), identificano il titolare di un diritto di accesso alla rete INTERNET;

b) per « titolare del dominio » il soggetto che, direttamente o incaricando altra persona, ne ha ottenuto la registrazione;

c) per « sito » l'insieme dei contenuti che il titolare del dominio rende disponibili a chiunque intenda collegarsi nell'ambito della rete INTERNET;

d) per « Commissione » l'organismo istituito ai sensi dell'articolo 7 della presente legge;

e) per INTERNET *service provider* (ISP) il soggetto fornitore di servizi di connessione alla rete INTERNET;

f) per *host service provider* (HSP) il soggetto fornitore di spazi su *computer* permanentemente connessi alla rete INTERNET, destinati all'ospitalità dei siti;

g) per *maintainer* il soggetto che opera quale intermediario accreditato per l'assegnazione e la registrazione dei domini.

ART. 2.

(Registrazione di nomi a dominio).

1. L'assegnazione di nomi a dominio nella rete INTERNET all'interno del coun-

try code « it », avviene, nel rispetto della vigente disciplina a tutela dei nomi delle persone fisiche e giuridiche, seguendo l'ordine cronologico delle richieste.

2. Taluni nomi a dominio specificatamente individuati, quali già previsti all'articolo 7 del previgente regolamento di assegnazione e suoi allegati (nomi a dominio riservati) applicati dalla *Registration Authority* italiana, come definiti dalla *Naming Authority* italiana, non possono essere assegnati ovvero possono essere assegnati solo a soggetti predeterminati. In particolare, non possono essere assegnati:

a) i nomi delle province italiane e loro sigle;

b) i nomi delle regioni italiane e loro sigle;

c) i nomi corrispondenti all'identificazione dell'Italia;

d) i nomi dei comuni italiani, esclusivamente se posti immediatamente al di sotto del nome o sigla della provincia di appartenenza.

3. Sono riservati alla pubblica amministrazione:

a) il nome « regione » o « provincia » al di sotto del nome a dominio geografico corrispondente ad una regione o ad una provincia o loro sigle;

b) i nomi iniziati con « regione » o « provincia » seguiti dai relativi nomi geografici della regione o della provincia o loro sigle;

c) il nome « comune » al di sotto del nome a dominio geografico corrispondente ad un comune e i nomi che iniziano con « comune » seguito dal relativo nome geografico;

d) i nomi di soggetti o enti che costituiscono raggruppamento di regioni, province e comuni o che sono da essi finalizzati all'iniziativa comune, qualora legittimamente riconosciuti a norma delle leggi vigenti;

e) i nomi che identificano istituzioni dello Stato, loro organi, enti pubblici, corpi civili e militari dello Stato e ogni altro organismo che svolga una pubblica funzione.

4. Possono essere assegnati solo ai singoli soggetti che ne sono titolari, ovvero che hanno diritto di disporre con il consenso scritto dei soggetti titolari, i nomi a dominio che corrispondono a:

a) nomi propri delle persone fisiche;

b) nomi che identificano persone giuridiche o altre stabili organizzazioni di beni o di persone debitamente risultanti dai pubblici registri;

c) insegne o marchi d'impresa legittimamente registrati;

d) nomi corrispondenti alla denominazione di opere dell'ingegno protette a norma delle leggi vigenti.

5. Restano ferme ed applicabili le norme vigenti in tema di marchi d'impresa, quelle relative alla concorrenza, quelle relative ai nomi, nonché quelle che disciplinano il trattamento dei dati personali.

6. Al fine di garantire la maggiore diffusione ed il massimo impiego degli strumenti di comunicazione telematica la Commissione adotta i criteri di registrazione che consentano il maggior numero possibile di nomi a dominio.

ART. 3.

(Priorità nella registrazione dei nomi a dominio).

1. Qualora più soggetti risultino contemporaneamente legittimi titolari di taluno dei diritti di cui all'articolo 2 la registrazione di un nome a dominio corrispondente avviene in capo al primo di tali soggetti che ne ha avanzato richiesta.

2. La registrazione del nome a dominio si perfeziona con la comunicazione al richiedente della relativa attribuzione.

ART. 4.

(*Revoca dell'assegnazione e responsabilità*).

1. Le revoche delle assegnazioni di nomi a dominio sono disposte solo a fronte di decisioni arbitrali o di sentenze passate in giudicato che stabiliscono che l'assegnatario non aveva diritto all'uso.

2. Con la sentenza di cui al comma 1 è ordinata la cancellazione del nome a dominio dal registro nazionale di cui all'articolo 7.

3. Il titolare del dominio è l'unico responsabile dei contenuti del sito da esso realizzato o fatto realizzare. I soggetti che svolgono i servizi di *provider* e di *maintainer*, ed ogni altro servizio che consente l'accesso alla rete INTERNET o ad altre reti telematiche, sono responsabili qualora per fatto a loro imputabile vi sia l'impossibilità o la grave difficoltà di individuare o identificare il titolare del nome a dominio o lo spazio su cui il sito è collocato.

ART. 5.

(*Cessione dei nomi a dominio*).

1. Il diritto di utilizzazione del nome a dominio può essere oggetto di trasferimento, anche separatamente dall'attività ad esso connessa, sia per atto tra vivi che *mortis causa*, sia a titolo oneroso che a titolo gratuito, nonché per effetto di operazioni societarie, quali fusioni, scissioni, cessioni d'azienda o suoi rami.

2. Il trasferimento deve essere comunicato per iscritto all'autorità preposta alla registrazione, con comunicazione congiunta del cedente e del cessionario.

3. In mancanza della comunicazione, di cui al comma 2 il trasferimento non è opponibile ai terzi.

ART. 6.

(*Efficacia delle disposizioni*).

1. Le disposizioni degli articoli 2 e 4 si applicano, nei confronti dei soggetti sot-

toposti all'ordinamento italiano, in relazione ai nomi a dominio ovunque registrati.

ART. 7.

(Commissione nazionale per l'accesso a INTERNET e alle altre reti telematiche).

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituita la Commissione nazionale per l'accesso a INTERNET e alle altre reti telematiche, con le seguenti finalità:

a) emanare le regole di registrazione dei nomi a dominio e definire le relative procedure, in conformità a quanto stabilito nella presente legge e coerentemente con i criteri e le modalità internazionalmente in uso, nonché promuovere, anche attraverso tali regole, l'accettazione da parte di coloro che richiedono la registrazione di una procedura di conciliazione, secondo quanto previsto alla lettera e), per la risoluzione delle eventuali controversie;

b) stabilire i requisiti che devono possedere coloro che intendono operare quali intermediari per la richiesta di registrazione di nomi a dominio;

c) provvedere all'iscrizione dei soggetti indicati nella lettera b) in apposito elenco ed assicurarne la tenuta;

d) disporre la cancellazione dall'elenco di cui alla lettera c), a seguito di richiesta del soggetto interessato, ovvero per verificato o sopravvenuto difetto dei requisiti di cui alla lettera b);

e) elaborare e promuovere l'accettazione, da parte dei soggetti interessati, di procedure di conciliazione per le controversie relative alla registrazione dei nomi a dominio, presso la Commissione stessa o presso soggetto da questa delegato, ovvero presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura attraverso il ricorso alle procedure di conciliazione e di arbitrato di cui all'articolo 2, comma 4, lettera a), della legge 29 dicembre 1993, n. 580;

f) attuare direttamente e promuovere per conto di altri enti o istituzioni, private o pubbliche, le iniziative necessarie per dare luogo alla più ampia diffusione dell'utilizzo di INTERNET o di altre reti telematiche;

g) attuare direttamente, avendone facoltà o essendone stata espressamente incaricata dagli organi competenti, ovvero promuovere l'attuazione, attraverso gli altri enti o istituzioni pubbliche competenti, dei necessari contatti ed accordi in sede internazionale per la definizione dei protocolli e delle regole comuni di funzionamento di INTERNET e delle altre reti telematiche, oltre che per contribuire, anche dal punto di vista scientifico, al loro sviluppo e alla loro futura evoluzione;

h) attuare direttamente, ovvero promuovere l'attuazione da parte di altri enti o istituzioni, privati o pubblici, anche attraverso intese a carattere internazionale, di quanto necessario per garantire la sicurezza della rete e il trattamento dei dati personali di coloro che vi accedono.

2. La Commissione provvede, inoltre, per il tramite dell'Agenzia per la proprietà industriale istituita presso il Ministero delle attività produttive, ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che assume la denominazione di « Agenzia per la proprietà industriale e per i nomi a dominio », ovvero, in regime di convenzione, per il tramite di uno o più soggetti privati o pubblici, a:

a) assicurare il servizio di registrazione dei nomi a dominio in un apposito registro nazionale;

b) assicurare l'esatta identificazione del titolare dei nomi a dominio registrati, la tenuta e l'aggiornamento del relativo registro;

c) disporre la cancellazione dei nomi a dominio nei casi previsti.

3. La Commissione è formata da un massimo di nove componenti, che sono nominati con decreto del Presidente del

Consiglio dei ministri e che durano in carica per un periodo di tre anni. Il Presidente è nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri. Tre dei componenti sono rispettivamente indicati dal Ministro delle attività produttive, dal Ministro delle comunicazioni e dal Ministro per la funzione pubblica. Uno degli altri componenti è un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche.

4. La Commissione svolge le proprie funzioni coadiuvata da un collegio consultivo, formato da un massimo di quindici componenti da designare nell'ambito dei docenti nelle università in materie informatiche, giuridiche ed economiche e tra gli operatori e gli utenti di INTERNET.

5. Con il decreto di cui al comma 3, da emanare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono altresì stabiliti i criteri e le modalità di funzionamento della Commissione e sono individuati il numero, le modalità di designazione e i criteri di nomina e la durata in carica dei componenti del Collegio consultivo. Il Presidente del Consiglio dei ministri provvede al rinnovo dei componenti della Commissione con proprio decreto da emanare entro due mesi dalla scadenza della stessa.

6. Con il decreto di cui al comma 3 sono indicati i comitati, le commissioni, i gruppi di lavoro ed ogni altra struttura, comunque denominata, istituita o funzionante presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, che sono soppressi per effetto dell'entrata in vigore della presente legge.

7. Per lo svolgimento delle sue funzioni istituzionali e per il suo funzionamento la Commissione si avvale, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, delle risorse finanziarie, materiali e umane già assegnate alle strutture di cui al comma 6.

8. Le controversie in cui abbia parte la Commissione rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario.

ART. 8.

(Disciplina transitoria).

1. In sede di prima applicazione della presente legge, l'Istituto per le applicazioni

telematiche del Consiglio nazionale delle ricerche istituisce il registro di cui all'articolo 7, comma 2, lettera *a*), e vi inserisce i nomi a dominio già registrati alla data di entrata in vigore della stessa.

2. Fino all'emanazione delle regole di registrazione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera *a*), e, in ogni caso, fino ai due mesi successivi all'insediamento della Commissione di cui all'articolo 7, l'Istituto per le applicazioni telematiche del Consiglio nazionale delle ricerche provvede alla registrazione dei nomi a dominio in conformità a quanto stabilito dalla presente legge e secondo le procedure e le regole dallo stesso precedentemente utilizzate.

3. Restano in ogni caso ferme le registrazioni dei nomi a dominio legittimamente effettuate, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base delle previgenti regole di *Naming* e relative procedure, adottate dalla *Registration Authority* italiana, quali definite dalla *Naming Authority* italiana.

4. I ricorsi avverso gli atti previsti ai commi 1 e 2 rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario.

